



**Ministero dello Sviluppo  
Economico**

**La nuova  
disciplina  
sanzionatoria per  
le violazioni delle  
disposizioni sui  
prodotti tessili e  
calzature un  
quadro omogeneo**



VERONA, 21 MARZO 2018

**DECRETO LEGISLATIVO N.190 DEL 15 NOVEMBRE 2017**

*(G.U. SERIE GENERALE 296 DEL 20 DICEMBRE 2017)*

Il **4 gennaio 2018** è entrata in vigore la nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla:

- **Direttiva 94/11/CE** concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;
- **Regolamento (UE) N. 1007/2011** del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.



**DECRETO LEGISLATIVO N.190 DEL 15 NOVEMBRE 2017**  
(G.U. SERIE GENERALE 296 DEL 20 DICEMBRE 2017)

- **opera un riordino** e aggiornamento della normativa nazionale relativa alle sanzioni per le violazioni concernenti l'etichettatura e la composizione dei **prodotti tessili**, in coerenza con il riordino operato dal **Regolamento (UE) n. 1007/2011**;
- **adotta nuove disposizioni** recanti sanzioni amministrative nel **settore delle calzature** attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 11 aprile 1996 che attua la **direttiva 94/11/CE**



## DECRETO LEGISLATIVO N.190 DEL 15 NOVEMBRE 2017

*(G.U. SERIE GENERALE 296 DEL 20 DICEMBRE 2017)*

Il nuovo apparato sanzionatorio **ha come obiettivo:**

- dare certezza della sanzione sia a tutti gli operatori economici sia ai controllori;
- garantire al consumatore una informazione corretta sulla qualità del prodotto che si intende acquistare, agevolando la libera circolazione delle merci e la valorizzazione dei prodotti che recano una corretta informativa.



## DECRETO LEGISLATIVO N.190 DEL 15 NOVEMBRE 2017

*(G.U. SERIE GENERALE 296 DEL 20 DICEMBRE 2017)*

La corretta informazione sulle **caratteristiche di composizione** dei prodotti tessile e calzature immessi sul mercato, **diviene strettamente funzionale alla scelta consapevole dell'acquirente rispetto al suo utilizzo**, aspetto che assume rilevanza ai fini della sicurezza del prodotto, come ad esempio il caso di consumatori che presentino allergie ad alcune fibre o componenti di origine animale.



**LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SUI PRODOTTI TESSILI E CALZATURE  
UN QUADRO OMOGENEO**

**Il decreto 190/2017 rende omogenee le sanzioni amministrative  
alle violazioni delle disposizioni sui prodotti tessili e calzature**

tenendo necessariamente conto della originaria diversa  
impostazione delle rispettive normative settoriali



# IL CONTENUTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 190/2017

## PARTE GENERALE

### Art. 1

individua l'oggetto e l'ambito di applicazione, ovvero la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla Direttiva 94/11/UE e al regolamento (UE) 1007/2011.

### Art. 2

reca le definizioni da adottare al fine di garantire uniformità nel linguaggio opportunamente adeguato alle disposizioni comunitarie.



## IL CONTENUTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 190/2017

### Le sanzioni

Art. 3 Sanzioni per l violazione delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva Calzature	Art. 4 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento Tessile	Soggetto Responsabile	euro		Sanzioni previgenti tessile
			da	a	
<b>Comma 1.</b> <b>ASSENZA DI</b> <b>ETICHETTA</b> Violazione dell'art.4 , comma 3 che indica che l'etichettatura consiste nel munire almeno uno degli articoli di ciascun paio di calzature delle indicazioni di composizione	Comma 1. Assenza di etichetta o contrassegno Violazione dell'art. 15, paragrafo 1, che recita all'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta e l'esattezza delle informazioni ivi contenute	Fabbricante/ Importatore	3.000,00	20.000,00	da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99)



## Le sanzioni

Art. 3 Sanzioni per l violazione delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva Calzature	Art. 4 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento Tessile	Soggetto Responsabile	euro		Sanzioni previgenti tessile
			da	a	
--	<p>Comma 2. Documento commerciale di accompagnamento è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa nei casi in cui può sostituire l'etichetta o il contrassegno.</p> <p>VIOLAZIONE DELL'ART 14, PAR. 2 (le etichette e i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura ...)</p>	Fabbricante/ Importatore	3.000,00	20.000,00	da euro 1.032,00 a 5.164,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99)

## Le sanzioni

Art. 3 Sanzioni per l violazione delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva Calzature	Art. 4 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento Tessile	Soggetto Responsabile	euro		Sanzioni previgenti tessile
			da	a	
<p><b>Comma 2.</b> Messa a disposizione sul mercato di materiali privi di etichetta o contrassegno recante le informazioni previste. <b>VIOLAZIONE ART. 4, PAR. 5 ULTIMO CAPOVERSO.</b> (Il venditore al dettaglio deve assicurarsi della presenza sulle calzature in vendita dell'ideale etichetta)</p>	<p>Comma 3. Messa a disposizione sul mercato di materiali privi di etichetta o contrassegno recante le informazioni previste <b>VIOLAZIONE ART. 15, PAR. 3.</b> (all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dal reg. 1007/2011)</p>	Distributore	700,00	3.500,00	da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99)

# Le sanzioni

Art. 3 Sanzioni per l violazione delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva Calzature	Art. 4 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento Tessile	Soggetto Responsabile	euro		Sanzioni previgenti tessile
			da	a	
<p><b>Comma 3.</b> Mancata conformità della composizione del prodotto. <b>VIOLAZIONE DELL'ART. 4,</b> <b>Par. 5</b> (il fabbricante o importatore forniscono l'etichetta e sono responsabili dell'esattezza delle informazioni in essa contenute – caso di indicazione della composizione fibrosa in etichetta diversa dall'esito delle analisi di laboratorio)</p>	<p>Comma 4. Mancata conformità della composizione del prodotto. <b>VIOLAZIONE DELL'ART. 14,</b> <b>Par.1 e ART. 15, par. 1.</b> (Il fabbricante o l'importatore garantiscono l'etichetta e l'esattezza delle informazioni contenute – caso di indicazione della composizione fibrosa in etichetta diversa dall'esito delle analisi di laboratorio)</p>	Fabbricante/ Importatore	1.500,00	20.000,00	da euro 516,00 a 2.582,28 (art. 25, comma 2, L. 883/73)

## Le sanzioni

Art. 3 Sanzioni per l violazione delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva Calzature	Art. 4 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento Tessile	Soggetto Responsabile	euro		Sanzioni previgenti tessile
			da	a	
	<p>Comma 5, Mancata conformità della composizione del prodotto VIOLAZIONE DELL'ART. 14, Par.1 e art. 15 par. 2. (i prodotti tessili sono etichettati all'atto della messa a disposizione del mercato e il distributore li pone sul mercato con il proprio nome o modifica il contenuto dell'etichetta. Caso indicazione della composizione fibrosa in etichetta diversa da quella dichiarata nel documento di accompagnamento)</p>	Distributore	700,00	3.500,00	da euro 516,00 a 2.582,28 (art. 25, comma 2, L. 883/73)

## Le sanzioni

Art. 3 Sanzioni per l violazione delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva Calzature	ART. 4 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento Tessile	Soggetto Responsabile	euro		Sanzioni previgenti tessile
			da	a	
Comma 4, Mancata conformità dell'etichetta di composizione. VIOLAZIONE ART. 4, PAR. 1,2,3 E 4. (informazioni sui materiali per ogni parte che compone la calzature nelle specifiche modalità illustrate nei paragrafi indicati)	Comma 6. Mancata conformità dell'etichetta di composizione. VIOLAZIONE ART.5 E 15, PAR. 2 Informazioni della composizione fibrosa diversa da quella richiesta dal Regolamento ... denominazioni all. I, utilizzo di codici meccanografici, lingua italiana, percentuale in modo decrescente.	Fabbricante/ Importatore	1.500,00	20.000,00	da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99)

## Le sanzioni

Art. 3 sanzioni per l' violazione delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva Calzature	Art. 4 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento Tessile	Soggetto Responsabile	euro		Sanzioni previgenti tessile
			da	a	
Comma 5. Non corretta etichettatura sull'utilizzo della lingua. (in lingua italiana o altra lingua ufficiale dell'Unione europea)		Fabbricante/ Importatore	1.500,00	20.000,00	--

## Le sanzioni

Art. 3 sanzioni per l' violazione delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva Calzature	Art. 4 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento Tessile	Soggetto Responsabile	euro		Sanzioni previgenti tessile
			da	a	
<p><b>Comma 6.</b> Mancata informazione corretta al consumatore finale sui simboli adottati. <b>VIOLAZIONE ART.4, PAR. 2 .</b> (nelle disposizioni nazionali gli SM fanno in modo che i consumatori siano informati del significato dei simboli )</p>	<p><b>Comma 7.</b> Non corretta etichettatura VIOLAZIONE ART.5 E 15, PAR. 2. Informazioni della composizione fibrosa diversa da quella richiesta dal Regolamento ... denominazioni all. I, utilizzo di codici meccanografici, lingua italiana, percentuale in modo decrescente.</p>	Distributore	200,00	1.000,00	da euro 103,00 a 3.098,00 (art. 15, comma 1, d.lgs. 194/99)

## Le sanzioni

Art. 3 sanzioni per l' violazione delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva Calzature	Art. 4 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento Tessile	Soggetto Responsabile	euro		Sanzioni previgenti tessile
			da	a	
	<p>Comma 8. Mancata descrizione della composizione fibrosa al di fuori dell'etichetta. VIOLAZIONE ART. 16 (All'atto della messa a disposizione sul mercato la composizione fibrosa è indicata nei cataloghi, nei prospetti se presenti nel prodotto e nei siti web se trattasi di vendita on-line).</p>	Fabbricante/ Importatore/distr ibutore	1.500,00	20.000,00	nuova sanzione



## Le sanzioni

Art. 3 Sanzioni per l violazione delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva Calzature	Art. 4 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento Tessile	Soggetto Responsabile	euro		Sanzioni previgenti tessile
			da	a	
	<p>Comma 9. Mancata indicazione della presenza di parti non tessili di origine animale. VIOLAZIONE ART. 12 (un prodotto tessile che presenta parti non tessili di origine animale deve riportare in etichetta la dicitura "CONTIENE PARTI NON TESSILI DI ORIGINE ANIMALE"</p>	Fabbricante/ Importatore	1.500,00	20.000,00	nuova sanzione

# Le sanzioni

Art. 3 Sanzioni per l violazione delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva Calzature	Art. 4 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento Tessile	Soggetto Responsabile	euro		Sanzioni previgenti tessile
			da	a	
Comma 7, Assegnazione termine per la regolarizzazione da parte del produttore/importatore.	Comma 10. Assegnazione termine per la regolarizzazione da parte del produttore/importatore	Fabbricante/ Importatore			
SI TRATTA DELLA PROCEDURA DI CONFORMAZIONE DEL PRODOTTO INTRODotta NEL DECRETO MINISTERIALE DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA	AL FINE DI RENDERE OMOGENEO IL SISTEMA SANZIONATORIO DEL TESSILE A QUELLO DELLE CALZATURE SI E' INTRODOTTA LA POSSIBILITA' DI CONFORMAZIONE DEL PRODOTTO.		--	--	--

## Le sanzioni

Art. 3 Sanzioni per l violazione delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva Calzature	Art. 4 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento Tessile	Soggetto Responsabile	euro		Sanzioni previgenti tessile
			da	a	
Comma 8, S Sanzione per mancato ottemperamento al provvedimento di conformazione del prodotto	Comma 11. Sanzione per mancato ottemperamento al provvedimento di conformazione del prodotto	Fabbricante/ Importatore	3.000,00	20.000,00	nuova sanzione

## LE ALTRE DISPOSIZIONI

### Art. 5

Organi accertatori delle violazioni:

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
- Ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.



# LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SUI PRODOTTI TESSILI E CALZATURE UN QUADRO OMOGENEO

## Art. 6

L'amministrazione di riferimento è il *Ministero dello Sviluppo Economico*, che svolge le **funzioni di Autorità di vigilanza del mercato**

Il Ministero **esercita le sue funzioni avvalendosi delle Camere di commercio**, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.



**LA NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SUI PRODOTTI TESSILI E  
CALZATURE UN QUADRO OMOGENEO**

**DECRETO LEGISLATIVO N.190 DEL 15 NOVEMBRE 2017**  
*(G.U. serie generale 296 del 20 dicembre 2017)*

**ART. 8 (*Disposizioni di rinvio*)**

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.



## DECRETO LEGISLATIVO N.190 DEL 15 NOVEMBRE 2017

(G.U. SERIE GENERALE 296 DEL 20 DICEMBRE 2017)

### ART. 10 (Abrogazioni)

1, Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194;
- b) articoli 14, 17, 23, 25 e 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;
- c) articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 11 aprile 1996.

Il presente decreto legislativo, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.





Ministero dello  
Sviluppo Economico



## Grazie per l'attenzione Antonella Tomassi

Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese  
Divisione VII – Industria agroalimentare, del Made in Italy e industrie creative  
Via Molise, 2 - 00187 Roma  
E-mail [antonella.tomassi@mise.gov.it](mailto:antonella.tomassi@mise.gov.it)

VERONA, 21 MARZO 2018

Member of “Expert Group on Textile Names and Labelling” –  
Member of Administrative Cooperation Groups (AdCos) of Textile and Footwear labelling  
**European Commission**, Directorate-General for Internal  
Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs